

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI VICENZA

Il 18 Ottobre 2007 rep. n. 38.169 racc. n. 7.712 è stata costituita una associazione denominata Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Vicenza, per brevità , "Associazione Consiglio Centrale".

Al suddetto certificato è stato allegato il seguente statuto approvato dall'Associazione stessa alla presenza del Notaio D'Ercole Dr. Leopoldo

CAPITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

- 1.1 È costituita l'Associazione "Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di VICENZA, con sede in CONTRA' VESCOVADO 1 - denominata in seguito, per brevità, "Associazione Consiglio Centrale".
- 1.2 La Società di San Vincenzo De Paoli è una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.
- 1.3 È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
- 1.4 Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

- 1.5 Qualora l'Associazione Consiglio Centrale decida di iscriversi nei registri del volontariato o all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 DURATA DELLA ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE

La durata della Associazione Consiglio Centrale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

- 3.1 L'Associazione Consiglio Centrale di VICENZA dovrà richiedere di aderire alla Federazione "Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Nazionale Italiano", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.
- 3.2 L'Associazione Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati "Conferenze", compresi nel territorio della DIOCESI E/O PROVINCIA DI VICENZA.
- 3.3 Presso la sede dell'Associazione Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni dell'associazione.

Art. 4 FINALITA'

L'Associazione Consiglio Centrale si propone di:

- Rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia.
- Accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità.

Art. 5 SETTORI DI INTERVENTO

- 5.1 Nessuna opera di carità è estranea all’Associazione Consiglio Centrale.
- 5.2 I settori di intervento sono l’assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, la formazione e la tutela dei diritti civili.
- 5.3 L’Associazione Consiglio Centrale potrà svolgere tutte le attività direttamente o indirettamente necessarie al raggiungimento delle proprie finalità nei settori di intervento sopra specificati, esclusa ogni altra.
- 5.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 SOCI E LORO AMMISSIONE

- 6.1 Sono Soci dell’Associazione Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propri della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.
- 6.2 L’ammissione dei nuovi Soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Consiglio Centrale, su proposta dei componenti della Conferenza. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dall’Associazione Consiglio Centrale.
- 6.3 L’appartenenza all’Associazione Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali, approvare il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale della Conferenza di cui sono membri e decidere le scelte operative della Conferenza.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

- 8.1 I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, continuativo, volontario e gratuito.
- 8.2 Il loro comportamento, all’interno ed all’esterno dell’Associazione Consiglio Centrale , deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.
- 8.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialità, comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessità morali, psicologiche e spirituali.
- 8.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori della Associazione Consiglio Centrale.
- 8.5 Ogni Socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, nella misura deliberata.
- 8.6 Nessun socio potrà utilizzare il nome dell’Associazione Consiglio Centrale per iniziative che non siano state deliberate dagli organi competenti.
- 8.7 I Soci per lo svolgimento della propria attività sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.
- 8.8 Ogni Socio annualmente rinnoverà pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

- 9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome dell’Associazione Consiglio Centrale , potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno alla stessa, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome dell’Associazione Consiglio Centrale in nessuna circostanza.
- 9.2 Il Presidente del Federazione Nazionale, sentito il Presidente dell’Associazione Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, delibera la sospensione del Socio e ne informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.
- 9.3 Il Socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione Nazionale della Federazione Italiana, che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all’interessato di esporre le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.
- 9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.
- 9.5 Il Socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione Consiglio Centrale.

Art. 10 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DELLE CONFERENZE

- 10.1 Analogamente a quanto previsto nell’articolo precedente, la Conferenza che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome dell’Associazione Consiglio Centrale , può essere sospesa in via cautelare e poi espulsa dalla stessa.
- 10.2 Si applicano le procedure e le modalità previste all’art. 9, con la differenza che la Conferenza sospesa potrà ricorrere contro la decisione del Presidente della Federazione Nazionale solo al Presidente Generale Internazionale.
- 10.3 La Conferenza sospesa dovrà consegnare alla propria Associazione Consiglio Centrale la propria lettera di aggregazione, l’archivio, i libri verbali e contabili ed il residuo di cassa, e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Art. 11 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

- 11.1 L’Associazione Consiglio Centrale si avvale per la propria attività di:
- a) contributi dei propri membri;
 - b) offerte ed elargizioni dei benefattori;
 - c) contributi di enti pubblici;
 - d) rimborsi di eventuali convenzioni;
 - e) proventi ricavati da iniziative e manifestazioni, compatibili con lo spirito dell’Associazione Consiglio Centrale ;
 - f) proventi di eredità, lasciti o donazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 43.
- 11.2 A tutti i livelli dell’Associazione Consiglio Centrale verranno tenuti il registro delle entrate e uscite.. L’Associazione Consiglio Centrale dovrà predisporre il bilancio annuale. I registri sono conservati nelle rispettive sedi o in altro luogo idoneo deliberato dall’Associazione Consiglio Centrale o dalle Conferenze.
- 11.3 L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE

- 12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dall'Associazione Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi.
- 12.2 Ogni articolazione dell'Associazione Consiglio Centrale è tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessità delle altre. L'Associazione Consiglio Centrale potrà chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime.
- 12.3 La Federazione Nazionale potrà chiedere alle Associazioni Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Associazioni Consiglio Centrale bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi più poveri.
- 12.4 È vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai Soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.
- 12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti all'Associazione Consiglio Centrale.
- 12.6 In caso di estinzione dell'Associazione Consiglio Centrale i relativi beni saranno devoluti alla Federazione Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge (attualmente L. 23/12/1996 n°662, art. 3 comma 190).

Art. 13 CARICHE

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione Consiglio Centrale sono considerate un servizio ai confratelli ed ai poveri, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Art. 14 PERSONALE DIPENDENTE

Gli impiegati dell'Associazione Consiglio Centrale e delle sue Opere Speciali non possono ricoprire nessuna carica elettiva al suo interno. Essi però possono essere soci di una Conferenza, purché non sia quella che dirige l'Opera dalla quale essi sono stipendiati.

Gli impiegati possono, quando invitati dal Presidente, assistere alle riunioni dell'Associazione Consiglio Centrale o dell'Opera Speciale da cui dipendono, e partecipare alle discussioni relative alla loro funzione senza avere diritto di voto.

CAPITOLO II

LE CONFERENZE

Art. 15 CONFIGURAZIONE

15.1 Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione vincenziana. In esse si alimenta la vita spirituale dei Soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione.

15.2 Le Conferenze si costituiscono normalmente nell'ambito di una comunità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di stimolarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà e per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni.

Le Conferenze hanno nel Parroco od in altro Sacerdote il proprio Consigliere Spirituale.

In mancanza, il Presidente, dopo aver consultato il Presidente dell'Associazione Consiglio Centrale, può incaricare un'altra persona che abbia ricevuto un'adeguata formazione.

Il Consigliere Spirituale non può essere eletto ad alcuna carica della Conferenza.

15.3 Le Conferenze si compongono di un numero di Soci superiore a tre e inferiore a trenta. L'Associazione Consiglio Centrale delibera gli opportuni accorpamenti o suggerisce divisioni.

15.4 Ogni Conferenza è responsabile delle proprie scelte operative e gestionali. Facendo parte di un'unica Associazione Consiglio Centrale deve però rimanere unita nello spirito e nelle opere a tutte le altre Conferenze, adeguandosi alle direttive dell'Associazione Consiglio Centrale e della Federazione Nazionale, alimentando nel proprio interno lo spirito societario.

15.5 Ogni Conferenza risponde della propria funzionalità all'Associazione Consiglio Centrale, con la quale concorda preventivamente iniziative e progetti diversi dall'attività ordinaria.

15.6 Ogni Conferenza deve valutare, almeno una volta all'anno, il servizio prestato e deve riflettere sul modo di migliorarlo. Deve studiare le tipologie delle nuove povertà ed i metodi per identificare ed avvicinare le persone in stato di necessità.

15.7 Ogni Conferenza elabora annualmente un rapporto sulle proprie attività ed un rendiconto economico-finanziario, che verranno trasmessi entro il 28 febbraio, unitamente al versamento delle quote associative, all'Associazione Consiglio Centrale.

Art. 16 ISTITUZIONE ED ESTINZIONE DI CONFERENZE

16.1 L'istituzione di una Conferenza deve essere deliberata dall'Associazione Consiglio Centrale.

16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società.

16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam.

16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dall'Associazione Consiglio Centrale.

Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale.

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE

- 17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.
- 17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti.
- 17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza.
- 17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti:
- a) La preghiera di inizio e di fine;
 - b) Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata;
 - c) La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente;
 - d) La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate;
 - e) La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno, seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza;
 - f) L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone;
 - g) Una colletta segreta;
 - h) L'esame della eventuale corrispondenza;
 - i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli;
 - j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza.

Art. 18 PRESIDENTE

- 18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse.
- 18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni all'Associazione Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.
- 18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.
- 18.4 Il Presidente è a tutti gli effetti, il rappresentante della Conferenza e rappresenta tutti i Soci della Conferenza nel Consiglio Centrale.
- È eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.
- 18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito.
- Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno tre anni.
- 18.6 *L'incarico è incompatibile con la posizione di "ordinato in sacris", con la posizione di lavoratore subordinato o parasubordinato dell'Associazione Consiglio Centrale e/o delle Opere Speciali, con incarichi di carattere politico, in caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente è sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.*
- 18.7 Non è consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e dell'Associazione Consiglio Centrale.

18.8 Il presidente:

a) propone nella riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;

18.4 Il Presidente è a tutti gli effetti, il rappresentante della Conferenza e rappresenta tutti i Soci della Conferenza nel Associazione Consiglio Centrale.

c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale

ed ha cura delle conservazione dei registri contabili sottoscritti dal Presidente e degli altri documenti finanziari.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei Soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, comunicandole anche all'Associazione Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso decade dalla carica.

22.2 Il Presidente è dichiarato decaduto in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Associazione Consiglio Centrale di cui è membro.

22.3 Il Presidente di Conferenza può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta de i Soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa all'Associazione Consiglio Centrale.

22.4 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.5 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potrà, sentito il presidente dell'Associazione Consiglio Centrale, rimuovere dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cesserà immediatamente di esercitare le sue funzioni e potrà ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.

22.6 In tutte le ipotesi previste nel presente articolo, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 23 DIMISSIONI E RIMOZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Si applica al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario la procedura di rimozione prevista per il Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere verranno immediatamente effettuate nuove elezioni.

Il mandato del nuovo eletto terminerà assieme a quello del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLIO CENTRALE, COORDINAMENTO REGIONALE e FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 24 ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE

- 24.1 L'Associazione Consiglio Centrale deve comprendere almeno cinque Conferenze, composte complessivamente da almeno quaranta soci, salvo che sia stata ottenuta una deroga a tale limite da parte della Federazione Nazionale.
- 24.2 L'Associazione Consiglio Centrale può nominare Responsabili di zona o di settore di attività, aventi compiti di coordinamento e di raccordo con l'Associazione Consiglio Centrale .
- 24.3 Sono Organi dell'Associazione Consiglio Centrale:
- l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
 - l'Ufficio di Presidenza;
 - il Delegato Giovane.

Art. 25 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

- 25.1 Quando nella regione esistono almeno tre Associazioni Consiglio Centrale verrà costituito un Coordinamento Regionale.
- 25.2 Quando nella regione esistono meno di tre Associazioni Consiglio Centrale gli stessi si uniranno alle Associazioni Consiglio Centrale di una regione limitrofa, costituendo un Coordinamento Interregionale.
- 25.3 Le Associazioni Consiglio Centrale con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altre Associazioni Consiglio Centrale, le Associazioni Consiglio Centrale aventi sedi in Province amministrativamente autonome e le Associazioni Consiglio Centrale di lingua diversa dall'italiano potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale.
I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.
- 25.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Associazioni Consiglio Centrale e vi sia necessità di avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale.
A tutti gli effetti interni della Federazione Nazionale, il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.
- 25.5 I compiti e le funzioni dei Coordinamenti o delle Federazioni Regionali sono specificati nello Statuto della Federazione Italiana.

Art. 26 FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

L'unità tra tutte le Conferenze e le Associazioni Consiglio Centrale d'Italia è assicurata dalla Federazione Nazionale Italiana.

Art. 27 COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE

27.1 L'Associazione Consiglio Centrale è al servizio delle Conferenze per aiutarle a realizzare gli obiettivi statutari.

Rispetta le linee guida deliberate dalla Federazione Nazionale Italiana, a cui risponde della propria funzionalità.

27.2 L'Associazione Consiglio Centrale:

- a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione delle Conferenze,
e coordina l'attività delle Conferenze impossibilitate a perseguire le finalità proprie,
ricercando le eventuali risorse umane per il loro raggiungimento;
- b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale
e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;
- c) mantiene costanti rapporti con le Conferenze, visitandole con frequenza e riunendole periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operatività;
- d) cura la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o privati, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Federazione Nazionale Italiana;
- e) suscita la creazione di nuove Conferenze;
- f) gestisce servizi ed opere rispondenti agli scopi dell'Associazione, direttamente o tramite una Conferenza all'uopo delegata;
- g) favorisce la nascita di nuove iniziative;
- h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti al proprio livello;
- i) partecipa, al suo livello territoriale, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre organizzazioni di volontariato o ONLUS, collaborando con le stesse per la realizzazione di iniziative comuni;
ove necessario ne promuove la creazione;
- j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli;

Art. 28 ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE

28.1 Partecipano all'Assemblea:

- a) con diritto di voto: il Presidente dell'Associazione Consiglio Centrale,
i Presidenti delle Conferenze operanti nel suo territorio e
il delegato giovani ove esistente;
- b) senza diritto di voto: il Consigliere Spirituale,
i Vice Presidenti di Conferenza e
i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

28.2 L'Assemblea dell'Associazione Consiglio Centrale è convocata dal Presidente,
almeno tre volte all'anno.

28.3 L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta
motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei membri con diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del
codice civile.

28.4 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla
richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

28.5 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno,
inviata a mezzo posta, telefax o posta elettronica,
almeno quindici giorni prima al domicilio indicato dal Socio, facendo fede la data di spedizione.

28.6 L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei suoi componenti
con diritto di voto presenti in proprio o per delega.
Nessun socio potrà avere più di due deleghe.

28.7 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il
presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

28.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescriva il presente Statuto o lo
richiedano almeno due dei suoi membri.

28.9 In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
membri con diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro
dell'Associazione.

In seconda convocazione, dopo almeno un'ora, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia
il numero dei membri con diritto di voto presenti.

28.10 L'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE HA I SEGUENTI COMPITI:

- a) eleggere il Presidente e gli altri organi dell'Associazione, stabilendo il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare attenzione ai nuovi tipi di povertà;
- c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale;
- e) approvare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio, trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;
- f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera;
- g) deliberare l'iscrizione ai registri del volontariato o all'anagrafe delle ONLUS, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) deliberare lo scioglimento della propria Associazione Consiglio Centrale;
- j) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalità previste all'art. 46;
- k) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove esistente, come previsto all'art. 41.;
- l) nominare i membri della propria Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;
- m) decidere di agire o resistere in giudizio;
- n) deliberare l'accettazione di eredità e la compravendita di beni immobili.

Art. 29 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE

29.1 Il Presidente dell'Associazione Consiglio Centrale è eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni.

29.2 Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, solo in casi eccezionali, l'Associazione Consiglio Centrale potrà richiedere alla Federazione Nazionale l'autorizzazione a rieleggere la stessa persona alla carica di Presidente. La Federazione Nazionale, in caso di accettazione della richiesta, determinerà il periodo di durata del terzo mandato, nel limite massimo di tre anni.

29.3 Con adeguato anticipo, l'Assemblea dell'Associazione Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta.

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente alle schede, all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dall'Associazione Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale.

29.6 Nel caso che in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovrà essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti.

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro dell'Associazione Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione Consiglio Centrale e:

- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dell'Associazione Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- g) rappresenta legalmente l'Associazione Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale /Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;
- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale;
- k) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;
- l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
- m) potrà in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Società;
- n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani e la costituzione del Comitato giovani;
- o) nomina su indicazione del Comitato Giovani, un Consigliere Spirituale per il Comitato stesso;
- p) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 12.4.

29.10 in caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, analogamente a quanto previsto all'art. 19.

29.11 Si applicano al Presidente dell'Associazione Consiglio Centrale gli articoli 18.6 e 22, sostituendo “Associazione Consiglio Centrale” a “Conferenza”.

Il Presidente dell'Associazione Consiglio Centrale sarà inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza della propria Associazione Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana.

In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE

30.1 L'Ufficio di Presidenza è composto

dal Presidente dell'Associazione Consiglio Centrale,
dal Vice Presidente,
dal Segretario,
dal Tesoriere,
oltre ad almeno un altro socio.

I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente nell'articolo precedente.

La durata del loro incarico è di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verrà eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.

30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza,

i Responsabili di zona o di settore di attività, se esistenti, senza diritto i voto.

30.3 Può far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenne, diverso dai membri con diritto di voto dell'Assemblea, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.

30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

30.6 L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriva maggioranze diverse.

30.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.

30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea dell'Associazione Consiglio Centrale.

30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presidente, il Presidente stesso provvederà alla sua provvisoria sostituzione e l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente in ogni sua attività;
- b) predisporre il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto consuntivo corredata dalla relazione del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea dell'Associazione Consiglio Centrale;
- c) predisporre le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;
- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dell'Associazione Consiglio Centrale;
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dall'Associazione Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale;
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art. 28.11 lett. f;
- h) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze dell'Associazione Consiglio Centrale stessa;
- i) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, che non siano di competenza specifica di altri organi;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci.

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIO CENTRALE

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO

33.1 Nell'ambito dell'Associazione Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

33.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale.

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE ED ESTERNE

34.1 All'interno dell'Associazione Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture gestite direttamente dall'Associazione Consiglio Centrale stessa o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attività commerciale.

34.2 Qualora sia necessario od opportuno, tali opere e strutture possono darsi una propria organizzazione, con un proprio statuto, che preveda però un legame con la Società di San Vincenzo De Paoli, stabilendo inoltre che tra i membri del proprio Consiglio di Amministrazione, comunque denominato, vi sia almeno un socio designato dall'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Consiglio Centrale.

CAPITOLO IV **SETTORE GIOVANILE**

Art. 35 COMITATO GIOVANI

Presso l'Associazione Consiglio Centrale può essere istituito un Comitato Giovani, che ha il compito di diffondere lo spirito vincenziano tra i giovani di età inferiore a trentacinque anni, di raccogliere la voce di quelli presenti nelle Conferenze e di promuovere iniziative adatte alle esigenze giovanili.

Di esso fanno parte tutti i giovani delle Conferenze presenti nell'Associazione Consiglio Centrale. Il Comitato si avvarrà di un Consigliere Spirituale.

Il Comitato Giovani concorderà e coordinerà le proprie strategie ed i propri programmi con l'Associazione Consiglio Centrale.

Art. 36 DELEGATO GIOVANI

36.1 Ogni Comitato Giovani è animato e coordinato da un Delegato eletto a scrutinio segreto dai giovani e tra i giovani.

36.2 Il Delegato Giovani può nominare un suo gruppo di collaboratori.

36.3 Il Delegato Giovani permane nella carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta.

36.4 Con adeguato anticipo ogni Comitato nomina una commissione elettorale con il compito di raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati, di predisporre un breve curriculum vitae e di trasmetterlo agli aventi diritto al voto.

Art. 37 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione dei programmi del Comitato Giovani sono forniti dall'Associazione Consiglio Centrale.

Art. 38 DELEGATI REGIONALI GIOVANI

Tutti i giovani facenti parte di uno stesso Coordinamento Regionale o Interregionale, analogamente a quanto previsto all'art. 36, eleggono un Delegato Regionale Giovani, il quale farà parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale.

Le funzioni del Delegato Regionale Giovani saranno esplicitate nello Statuto della Federazione Nazionale.

CAPITOLO V **CONSIGLIERE SPIRITUALE**

Art. 39 CONSIGLIERE SPIRITUALE

L'Associazione Consiglio Centrale deve essere assistita da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti secolari o regolari, in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 40 COMPITI

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola e celebrando l'Eucarestia custodisce e promuove la comunione all'interno dell'Associazione.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e dell'Associazione Consiglio Centrale. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Il Consigliere Spirituale dell'Associazione Consiglio Centrale può promuovere incontri dei Consiglieri Spirituali delle varie Conferenze.

CAPITOLO VI **ALTRI ORGANI STATUTARI**

Art. 41 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 41.1 Qualora l'Associazione Consiglio Centrale richieda di essere iscritta nei registri del Volontariato o nell'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dovrà avere un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.
- 41.2 Il Collegio eleggerà al proprio interno il Presidente.
- 41.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili.
- 41.4 Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i membri.

CAPITOLO VII **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Art. 42 COMITATO DI CONCILIAZIONE NAZIONALE

- 42.1 Ogni Socio ed ogni Conferenza potrà ricorrere al Comitato di Conciliazione istituito presso la Federazione Nazionale Italiana per dirimere eventuali controversie interne all'Associazione, oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto.
- 42.2 Tutti i Soci, avendo accettato di far parte della Associazione e nel rispetto del suo buon nome e delle finalità che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.
- 42.3 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'esclusione automatica dall'Associazione del Socio che l'ha proposta.

Art. 43 LASCITI E DONAZIONI

- 43.1 L'Associazione Consiglio Centrale può beneficiare di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto ai registri del volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS.
- 43.2 Nel caso in cui l'Associazione Consiglio Centrale non sia invece iscritta ai registri del volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS, l'acquisizione di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari dovrà avvenire tramite l'organismo appositamente costituito denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano – Via Pisacane, 32.
- 43.3 L'"Associazione la San Vincenzo" dovrà comunicare le acquisizioni sia al diretto beneficiario, qualora sia una Conferenza, che all'Associazione Consiglio Centrale e richiederà annualmente al beneficiario di rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili.
- 43.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovrà essere preventivamente deliberata dall'Associazione Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Presidente della Federazione Nazionale.

Art. 44 EVENTI VINCENZIANI

I soci dovranno celebrare insieme le ceremonie liturgiche vincenziane durante l'anno.

Art. 45 RISPETTO DELLE LEGGI

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Art. 46 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto dell'Associazione potrà essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana.

ART. 47 REGOLAMENTO

L'Associazione Consiglio Centrale potrà redigere un proprio regolamento, esclusivamente integrativo del presente Statuto, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale.

ART. 48 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto è conforme allo schema di Statuto approvato dal Consiglio Nazionale Italiano della Società di San Vincenzo De Paoli, il quale, a sua volta, ha ricevuto in data 6 giugno 2007 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato.

I tre documenti formano un unico documento legale.

ART. 49 DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

49.1 L'Associazione Consiglio Centrale di Vicenza della Società di San Vincenzo De Paoli esiste informalmente dal 1856.

49.2 L'Associazione ora formalizzata con il presente Statuto, succede in tutti i rapporti giuridici in essere relativi al Consiglio Centrale di cui sopra, nonché a tutti quelli relativi agli eventuali "Consigli Particolari" che facevano parte del passato Consiglio Centrale.

49.3 Il Presidente in carica del passato Consiglio Centrale diventa automaticamente il Presidente della presente Associazione Consiglio Centrale, conteggiandosi al fine della scadenza del suo mandato il periodo già trascorso dalla elezione. Potrà essere rieletto per ulteriori tre anni nel caso avesse ricoperto l'incarico per un solo mandato.

49.4 Nella prima Assemblea dell'Associazione Consiglio Centrale, il Presidente provvederà alle elezioni del nuovo Ufficio di Presidenza. Sino ad allora resteranno operative le cariche (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Ufficio di Presidenza se esistente) oggi in carica.

49.5 I Presidenti di Conferenza e le altre cariche della stessa permarranno in carica, conteggiandosi al fine della scadenza del mandato il periodo già trascorso dalla elezione.

F.to: ENRICO VETTORI - FABIO DE LUZIO - CARMELA MARESCA - GIOVANNA OREFICE - PIA DAL GRANDE - CARLO INCUBI - CONCETTA CADILI - DAVIDE STEVAN - ALBINO FILIACI - ELENA CAPRA - MARIA LUCIA GASPARI - RIGON ANNUNZIATA - LEOPOLDO D'ERCOLE notaio

- Il 23 Ottobre 2007: attribuito il Numero Codice Fiscale: 95095560249

- Il 24 Ottobre 2007: costituzione ASSOCIAZIONE ONLUS (= Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

- Il 26 Febbraio 2009: iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato Regione Veneto- Numero di Classificazione "VI0148"

- Il 02 Giugno 2009: iscrizione all'Albo Comunale delle Organizzazioni di Volontariato Sociale del Comune di Vicenza nella posizione "VIC. 146 "